

PRATICA SINADOC 14949/2019
Allegato RIFIUTI

Ditta RESMAUTI SRL , IMPIANTO DI VIA PARAVIANA N. 895, VIGNOLA (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato e Iscrizione al n. VIG006 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della provincia di Modena (tenuto da ARPAE SAC) ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm..

A - PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” al Capo V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate” prevede, tra l'altro, che a condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività ad ARPAE SAC di Modena.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22” modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “operazioni di recupero” al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta RESMAUTI srl, con sede legale ed impianto a Vignola, in via Paraviana n. 895, con la domanda AUA la ditta ha comunicato l’inizio di operazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui all’art. 216 del DL.gs 152/2006 con **l’iscrizione** al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della provincia di Modena (tenuto da ARPAE SAC) ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm..

L'immobile, distinto al catasto fabbricati del comune di Vignola al foglio n. 5 mapp. 177 sub 2 e 3,

presso il quale è insediato l'impianto risulta nelle disponibilità della ditta come da contratto d'affitto assunto agli in copia agli atti con il n. 110878/2019 ed è di proprietà di Zilibotti Clara e Mescoli Monica. L'immobile ha un'estensione di 864 mq., oltre all'area cortiliva.

Dalla lettura della relazione descrittiva in atti al prot. 64740/2019 si evince che:

la ditta intende gestire i rifiuti di cui ai punti:

3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;

3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe;

5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto;

del DM 05/02/1998, per la sola messa in riserva R13 e successivo trasporto ad impianti autorizzati per il loro recupero. Nelle domanda di AUA la ditta dichiara che la provenienza dei rifiuti di cui al punto 5.8 del DM 05/02/1998 è anche quella da attività di demolizione di veicoli autorizzata.

L'area di conferimento dei rifiuti con pavimentazione impermeabile, è interna al capannone ed è dotata di pozzetto per la raccolta di eventuali liquidi; i rifiuti vengono stoccati in cumuli ed in cassoni, all'interno del capannone utilizzando un carrello elevatore ed un caricatore semovente.

L'area di conferimento viene utilizzata anche per il lavaggio degli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti.

Il capannone è pavimentato in calcestruzzo impermeabile.

L'impianto è dotato di pesa meccanica posta nell'area cortiliva.

La planimetria di riferimento dell'impianto è quella di cui al protocollo 64740/2019, a firma del tecnico abilitato arch, Massimo Massari, che si allega quale parte integrante e sostanziale.

Con riguardo all'impianto la Ditta RESMAUTI srl, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ha dichiarato nella istanza di AUA, che, ai sensi della L.R. 15/2001 e D.G.R. 673/2004, nello svolgimento della propria attività non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi, come da atto notorio di cui al prot. n. 110878/2019.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

In data 23/04/2019 la ditta RESMAUTI srl, avente sede legale ed impianto in comune di VIGNOLA, via Paraviana, n. 895, quale gestore dell'impianto ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di RILASCIO all'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa a questa ARPAE SAC Modena e assunta agli atti con prot. n. 64740/2019.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di comprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale, i seguenti titoli abilitativi:

- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i..

In data 26/06/2019 con nota prot. n.100571 la Arpae- SAC di Modena ha avanzato al SUAP e per conoscenza alla ditta richiesta di integrazioni, i termini per la conclusione del procedimento sono stati sospesi in attesa della documentazione richiesta.

In data 15/07/2019 la ditta RESMAUTI Srl, ha presentato al SUAP dell'Unione Terre dei Castelli la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti della Arpae- SAC di Modena con prot. n. 110878/2019, sono stati, pertanto, riavviati i termini per la conclusione del procedimento.

Durante l'iter autorizzatorio è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, all'attività di recupero di rifiuti in via Paraviana n.895 a VIGNOLA (Mo), espresso dal Comune di Vignola, assunto agli atti della Arpae SAC di Modena con prot. n. 105305 del 04/07/2019 e che recita: “[...] *La destinazione d’uso della ditta in parola (U.15, U.18) risulta conforme a quanto ammesso dagli strumenti urbanistici in vigore*”;

Considerato l'esito dell'ispezione preventiva di cui all'art. 6 c. 5 D.lgs 209/2003, compiuta dal Servizio Territoriale di Arpae il 25/09/2019, assunta agli atti di Arpae -Sac di Modena con prot. n. 154394 del 08/10/2019 che ha rilevato : “[...] *La mancata richiesta di tipologie di rifiuti afferenti la demolizione veicoli (o parti di essi) e/o RAEE*”[...];

Visti inoltre:

- la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0043120_20190606), che attesta che a carico della ditta RESMAUTI srl e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 10/06/2019 non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 104805 del 03/07/2019;
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 110878/2019.
- Vista l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza delle disposizioni vigenti, in atti al prot. 110878/2019;

Con riguardo al PTCP2009 della Provincia di Modena, l'impianto risulta:

nella Carta di vulnerabilità ambientale 3.4 Rischio inquinamento suolo, Tav. 3.4.8, l'impianto si trova al di fuori delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e e speciali pericolosi;

CONFORMITA' AL PRGR

- Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento al cap. 14 di Piano, al punto 14.4 afferma che: “[...] *In via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive* [...]”;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta RESMAUTI srl è tenuta a rispettare le **prescrizioni e condizioni** della presente sezione D:

- La ditta RESMAUTI srl con sede legale ed impianto in via Paraviana n.895 a Vignola (MO) è **iscritta al n. VIG006 del “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti”** della provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., **la presente iscrizione ha la medesima validità dell' AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.**
- le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

Punto 3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06						
Tip. 3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]				Operazioni di recupero: R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
100210	scaglie di laminazione					
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi					
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi					
150104	imballaggi metallici					
170405	ferro e acciaio					
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti					
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117					
191202	metalli ferrosi					
200140	metallo					
Subtotale		85	130	2.000		

Punto 3.2: Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe;

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06						
Tip. 3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]				Operazioni di recupero: R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
110501	zinco solido					
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi					
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi					
150104	imballaggi metallici					
170401	rame, bronzo, ottone					
170402	alluminio					
170403	piombo					
170404	zinco					
170406	stagno					
170407	metalli misti					
191203	metalli non ferrosi					
191002	rifiuti di metalli non ferrosi					
200140	metallo					
Subtotale		283	420	12.000		

punto 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto;

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06						
Tip. 5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto				Operazioni di recupero: R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
170401	rame, bronzo, ottone					
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10					
Subtotale		10	10	900		
TOTALE		387	560	14.900		

La ditta RESMAUTI srl nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare le seguenti specifiche prescrizioni:

1. la ditta **RESMAUTI srl** deve rispettare i quantitativi massimi istantanei autorizzati, pari a **560 t** e le quantità massime annue, pari a **14.900 t/a**, riportate in questo atto;
2. in caso di ispezione, l'azienda deve essere in grado di fornire, a richiesta, la statistica dei movimenti effettuati giornalmente e dei quantitativi istantanei presenti al momento dell'ispezione e dei quantitativi annui gestiti;
3. ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività e successive integrazioni, per quanto non in contrasto con le successive ulteriori prescrizioni;
4. ad effettuare l'attività nel rispetto delle norme tecniche del D.M. 05/02/98 e ss.mm., Allegato 5;
5. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
6. il conferimento/scarico dei rifiuti deve avvenire direttamente all'interno del capannone;
7. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
8. il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
9. la messa in riserva dei rifiuti deve avvenire con le modalità indicate nella **planimetria di cui al protocollo n. 64740/2019** a firma del tecnico abilitato arch. Massimo Massari, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
10. non è consentito il ritiro di rifiuti RAEE e di rifiuti provenienti da attività di demolizioni di autoveicoli;
11. il pozzetto presente nell'area di conferimento deve essere mantenuto in perfetta efficienza e periodicamente svuotato per consentire le operazioni di conferimento in sicurezza;
12. i materiali derivanti dalle operazioni di pulizia e svuotamento del pozzetto deve essere avviato ad impianto autorizzato;
13. l'impianto deve essere dotato di opportuni strumenti atti a contenere e bonificare eventuali liquidi che dovessero accidentalmente fuoriuscire durante le operazioni di conferimento e stoccaggio;
14. ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti

- impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
15. lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate;
 16. ogni tipologia di rifiuto stoccato, sia in cumuli, sia in cassoni, deve essere chiaramente contrassegnata da cartelli indicanti il codice EER ed il punto del D.M. 05/02/98;
 17. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
 18. i contenitori devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
 19. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
 20. i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
 21. i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
 22. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
 23. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
 24. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
 25. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 26. nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
 27. la ditta è tenuta a mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti identificati da una così detta "voce a specchio" (ovvero, che hanno un corrispondente codice CER pericoloso) attestanti la non pericolosità dei rifiuti, ai sensi dell'allegato D al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.;
 28. al fine di rendere possibili i controlli, oltre ai cartelli identificativi da apporre su ogni tipologia di cumulo/cassone, deve essere redatta e messa a disposizione una statistica giornaliera dei quantitativi dei rifiuti presenti, suddivisi per tipologia;
 29. la ditta RESMAUTI srl, nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare la normativa tecnica del D.M.05/02/1998 e s.m.e i..
 30. sono fatte salve le disposizioni relative al D.Lgs. 230/1995 e al D.Lgs. 100/2011;
 31. l'impianto deve essere dotato di un rilevatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presente tra i rifiuti in ingresso;
 32. la ditta RESMAUTI srl, prima dell'inizio dell'attività di recupero rifiuti, deve inviare alla SAC Modena ed al Servizio Territoriale di Arpae la procedura per la sorveglianza radiometrica prevista dall'art. 157 del D.lgs. 230/1995, approvata da un Esperto Qualificato il quale deve anche garantire la periodica verifica prevista dalla norma, sia in relazione all'avvenuta sorveglianza, sia al buon funzionamento dello strumento di misura utilizzato. La "Procedura per

la sorveglianza radiometrica ” , oltre a quanto sopra descritto deve contenere quantomeno:

- una planimetria con l'individuazione della zona di isolamento del carico nel caso si verifichi una anomalia radiometrica; tale area deve essere posta possibilmente al confine aziendale e facilmente circoscrivibile (al bisogno) tramite segnaletica al fine di garantire la sicurezza degli operatori dell'azienda;
- la definizione della periodicità delle verifiche che l'esperto qualificato deve effettuare per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuto controllo radiometrico.

33. in relazione alle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello, restano ferme le disposizioni previste dal comma 2, art. 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i; la documentazione, unitamente alla Procedura per la sorveglianza radiometrica approvata, deve essere conservata e registrata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;

34. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'incarico in essere, deve comunicare tale modifica all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;

35. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;

36. in caso di dismissione dell'impianto, il gestore deve inviare:

- comunicazione di dismissione dell'impianto, con indicazione certa della data di dismissione;
- una breve relazione nella quale attesta:
 - l'avvenuto svuotamento dei box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) e di aver provveduto al corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - di aver rimosso tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
- copia dei formulari con i quali si è provveduto a smaltire gli ultimi rifiuti rimasti presso l'impianto;
- copia del registro dal quale risulti che tutti i rifiuti presenti nell'impianto sono stati correttamente recuperati e/o smaltiti;
- adeguata documentazione fotografica relativa stato dismesso dell'impianto.

L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe 4 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

Si ricorda che la ditta RESMAUTI srl. è tenuta a comunicare alla Arpae - SAC di Modena eventuali variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di inizio attività.

Si ricorda che ai sensi dell'art.216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. la comunicazione di inizio attività va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, ARPAE SAC Modena, entro il 30 aprile di ogni anno, il

diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98.

Secondo quanto disposto dall'art. 26Bis della L.132/2018, deve essere predisposto "un piano di emergenza interna", la ditta deve inviare copia di detto piano alla Prefettura di Modena;

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.
- quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06.
- quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06.
- i diritti di terzi ai sensi di legge.

Questa Amministrazione si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto decreto:

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell'attività che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all'art. 197 del D.lgs 152/2006.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA
DOTT.SSA BARBARA VILLANI